

STATUTO

SELVA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA INTEGRATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MENTANA RM VIA ANTONIO
MOSCATELLI 284

Numero REA: RM - 892800

Codice fiscale: 05405391003

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al Rep. n. 57560/24302	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	Articolo 1 - Denominazione	
	È costituita, con sede nel Comune di Mentana (Roma), la Socie-	
	tà cooperativa denominata "SELVA GRANDE SOCIETA' COOPERATI-	
	VA SOCIALE AGRICOLA INTEGRATA", ai sensi della legge 8 no-	
	vembre 1991 n. 381 ed eventuali norme modificative ed in-	
	tegrative.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanza, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	La nuova sede legale sarà destinata a svolgere le seguenti at-	
	tività: Attività di servizi di informazione, assistenza e con-	
	sulenza per la gestione di progetti e per lo sviluppo azienda-	
	le nonché tutte le attività svolte dalla cooperativa stessa.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le di-	
	sposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili con la discipli-	
	na cooperativistica.	
	Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni	
	di cui alla legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura	
	del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integra-	
	zioni.	

	Articolo 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 - Scopo	
	La società cooperativa è retta e disciplinata secondo i prin-	
	cipi della mutualità senza fini di speculazione privata, in	
	ossequio a quanto previsto dalla legge 8 novembre 1991 n.381	
	ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	Essa ha lo scopo perseguire l'interesse generale della comuni-	
	tà alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cit-	
	tadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in	
	via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di	
	minori a rischio e di persone handicappate e con ritardi di	
	apprendimento, ai bisogni di persone anziane o comunque giunte	
	alla fase terminale della loro esistenza.	
	La società cooperativa intende altresì fornire occasione di	
	lavoro in favore dei propri soci al fine di migliorare ed	
	elevare le loro condizioni economiche, sociali e profes-	
	sionali.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalen-	
	dosi di soggetti diversi dai soci.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività si	
	avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei so-	

	ci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento	
	dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi	
	dell'articolo 2512 e seguenti del Codice Civile.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n.142 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la coope-	
	rativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la le-	
	gislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.	
	La cooperativa, al fine del rafforzamento del Movimento coope-	
	rativo, aderisce alla A.G.C.I.- Associazione Generale delle	
	Cooperative Italiane ed Enti di rappresentanza, assistenza,	
	tutela e vigilanza riconosciuta con D.M. 14.12.1961 e a Conf-	
	cooperative Lazio e ciò a tutti gli effetti, in particolare a	
	quelli del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n.1577 e successive modifi-	
	cazioni ed integrazioni.	
	Articolo 4 - Oggetto sociale	
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei	
	soci, ha per oggetto:	
	1 la produzione di oggetti di ceramica, di vetro la lavorazio-	
	ne del legno, del cuoio, di pellami ed affini, di sartoria in	
	genere, in proprio conto terzi, anche attraverso la gestione	

	di laboratori;	
	2 lo svolgimento di attività di grafica e di tipografia in	
	genere, l'edizione, la stampa e la rilegatura di libri e ca-	
	taloghi, la stampa digitale, stampa da plotter a colori e in	
	bianco e nero, fotocopie, scansioni, ingrandimenti e riduzio-	
	ni, il fotomontaggio di pellicole, la fotocomposizione, il	
	trasporto su lastra e stampa finale di fotografie e diapositi-	
	ve;	
	3 lo svolgimento di attività agricola in genere ed agrituri-	
	stica attraverso anche la realizzazione di posti di ristoro e	
	di strutture per le attività ricreative, compresa la pesca	
	sportiva;	
	4 la divulgazione, la promozione e la pratica di attività	
	equestri quali la riabilitazione e gli sport equestri di ca-	
	rattere dilettantistico, compresa la formazione, lo prepara-	
	zione e la gestione di attività sia agonistiche che non, come	
	il turismo equestre;	
	5 l'esercizio dello sport attraverso la creazione e ge-	
	stione degli impianti sportivi necessari quali maneggi,	
	palestre, piscine, campi da gioco e da tennis, nonché la pro-	
	mozione delle attività didattiche e sportive inerenti al	
	V.D.S. (Volo da Diporto Sportivo);	
	6 lo svolgimento di corsi preparatori, conferenze e manifesta-	
	zioni a carattere sportivo, turistico, ricreativo e perciò po-	
	trà organizzare scuole, corsi e manifestazioni inerenti agli	

	scopi sociali, gestire gare, tornei, incontri, feste e tutto	
	ciò che si possa ritenere utile o necessario al conseguimento	
	degli scopi sociali;	
	7 l'organizzazione di gite e viaggi in relazione ad avvenimen-	
	ti turistici, culturali, sportivi;	
	8 la creazione e la gestione di centri di ricreazione, di be-	
	nessere e ristoro ed in genere di cura della persona;	
	9 lo svolgimento di servizi in agricoltura, la gestione	
	diretta di imprese agricole e ortoflorovivaistiche anche me-	
	diante l'utilizzo di serre;	
	10 lo svolgimento di servizi di pulizia e di manutenzione	
	in genere, anche in riferimento alle zone a verde pubblico;	
	11 l'attività di raccolta e riciclaggio di rifiuti speciali	
	e non;	
	12 la fornitura di servizi accessori e complementari alle	
	attività svolte, come servizi di indagine, censimento, ricer-	
	ca, documentazione di ogni tipo;	
	13 l'attività serigrafia e la pittura su vetro;	
	14 l'attività di somministrazione e vendita di alimenti an-	
	che attraverso la gestione di mense, chioschi, bar, ristoran-	
	ti, paninoteche;	
	15 lo svolgimento di tutte le attività previste nel settore	
	del terziario ed informatico.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.	

	Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed	
	associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collo-	
	camento sul mercato. In particolare, la cooperativa potrà sti-	
	pulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi	
	paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 septies del Codice Ci-	
	vile, con preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.	
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previden-	
	za e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti dispo-	
	sizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attivi-	
	tà, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei	
	prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente	
	ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio	
	fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale.	
	La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'am-	
	modernamento aziendale.	
	La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previ-	
	sti dall'articolo 15 del presente statuto.	
	TITOLO III SOCI	
	Articolo 5 - Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei Soci è illimitato e variabile, ma non potrà es-	

	sere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere	
	soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed	
	in particolare coloro che abbiano maturato una capacità pro-	
	fessionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o	
	che comunque possano collaborare al raggiungimento fini socia-	
	li.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa, l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ul-	
	teriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito rego-	
	lamento, in una delle forme di cui all'articolo 3, comma 4,	
	del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la	
	cooperativa.	
	Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione,	
	possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui	
	interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa	
	o soggette alla direzione o al controllo di altre società i	
	cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa.	
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano	

	in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese iden-	
	tiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in	
	concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del	
	consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi	
	speciali in materia di cooperazione di lavoro.	
	Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori di	
	cui all'articolo 2526 del Codice Civile Rientrano in tale ca-	
	tegoria anche i soci sovventori disciplinati dall'articolo 4	
	della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di parte-	
	cipazione cooperativa di cui agli articoli 5 e 6 della stessa	
	legge n.59.	
	Giuste le vigenti disposizione di legge, è consentita l'ammis-	
	sione a Socio di elementi tecnici amministrativi nel numero	
	strettamente al buon funzionamento della Società.	
	Articolo 6 - Soci volontari	
	Possono essere soci anche i soci volontari che prestano la lo-	
	ro attività gratuitamente.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del li-	
	bro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo,	
	ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro	
	gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	

	delle spese effettivamente sostenute e documentate,, sulla base	
	di parametri. stabiliti dalla cooperativa sociale per la tota-	
	lità dei soci.	
	Articolo 7 - Procedura di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come Socio della Cooperativa dovrà	
	inoltrare all’Organo Amministrativo un'apposita domanda scrit-	
	ta comprensiva di:	
	a) indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza,	
	luogo, data di nascita, cittadinanza e domicilio;	
	b) l'ammontare delle quote che sottoscrive, che non potrà mai	
	essere inferiore o superiore rispettivamente ai limiti minimi	
	e massimi fissati dalla legge, oltre all'eventuale sovrapprez-	
	zo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di am-	
	ministrazione;	
	c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'e-	
	ventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche compe-	
	tenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore	
	rapporto di lavoro in conformità con l'art, 3, comma 4 del	
	presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali di-	
	chiara di aver preso visione;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere	
	preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali.	

	Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica la domanda	
	dovrà contenere le seguenti indicazioni:	
	a) denominazione e ragione sociale, sede e attività che ne	
	formano l'oggetto.	
	b) qualità della persona che ne sottoscrive la domanda.	
	c) copia autentica della delibera dell'organo sociale che	
	ha autorizzato la domanda.	
	d) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	e) Copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità indicati dall'articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libri dei soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 9 determini il superamento - dei	
	limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del Codice Civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare	
	le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione	
	dello statuto.	

	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel li-	
	bro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia procedu-	
	to alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori devono motivare per iscritto entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. L'aspirante	
	socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere	
	che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei	
	soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organismo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	
	lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro tren-	
	ta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organismo amministrativo illustra nella relazione di bilan-	
	cio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 8 - Obblighi dei soci	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo delle quote	
	sottoscritte, un sovrapprezzo, il cui ammontare verrà fissato	
	dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale tenu-	
	to conto delle riserve patrimoniali risultanti dell'ultimo bi-	
	lancio approvato. Il sovrapprezzo, se non utilizzato per la	
	rivalutazione annuale del capitale sociale, del capitale con-	
	ferito dai Soci sovventori sarà rimborsato al Socio al momento	

	dello scioglimento del rapporto sociale, secondo le norme re-	
	lative alla liquidazione delle quote o delle azioni.	
	Solo dopo aver adempiuto a questi obblighi si diventa Socio e	
	si è iscritti nel Libro dei Soci.	
	I soci sono obbligati a mettere a disposizione della coopera-	
	tiva le loro capacità professionali e il loro lavoro in rela-	
	zione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la coope-	
	rativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaura-	
	to e ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	I soci sono obbligati ad osservare lo statuto, i regolamenti	
	interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad al-	
	tre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro	
	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	Articolo 9 - Diritti dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	I diritti inerenti all'esame dei libri non spettano ai soci in	
	mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti	

	rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.	
	Articolo 10 - Soci speciali	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nei nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla precedente lettera a), l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che debbano completare o integrare la loro formazione profes-	
	sionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo pe-	
	riodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla precedente lettera b), l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	

	setto produttivo della cooperativa;	
	c) le azioni o la quota che il socio speciale deve sotto-	
	scrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non	
	superiore a quella prevista per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 16 del presente statuto, anche in misura infe-	
	riore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai	
	soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni	
	nelle forma di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dal-	
	la legge e dall'articolo 8 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accogli-	
	mento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei ca-	
	si previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente sta-	

	tuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previ-	
	sto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia	
	rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, con-	
	seguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'at-	
	tività economica della cooperativa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale.	
	In tal caso l'organo amministrativo deve comunicare	
	la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario	
	all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previ-	
	sti dall'articolo 6.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo am-	
	ministrativo può deliberare il provvedimento di esclu-	
	sione speciale secondo i termini dall'articolo 11.	
	Articolo 11 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge può recedere il Socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione,	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali,	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di	
	altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo;	
	d) ne faccia richiesta all'organismo amministrativo e ne	

	ottenga il consenso.	
	Il recesso. non può essere parziale.	
	Spetta all'organismo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi	
	che legittimino il recesso e quindi a provvedere di conseguen-	
	za, nell'interesse della cooperativa.	
	IL recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto so-	
	ciale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comuni-	
	cazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato	
	con il socio si risolverà di diritto a far data dalla delibera	
	dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi	
	motivi della risoluzione del rapporto sociale.	
	Articolo 12 - Esclusione	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge può, dall'orga-	
	no amministrativo, essere escluso il Socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali e/o che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto	
	o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali com-	
	petenti,	
	c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntual-	
	mente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Coope-	
	rativa;	

	d) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	e) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-	
	ri, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento,	
	h) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo.	
	Nei casi indicati nelle lettere b) ed c) il Socio inadempiente	
	deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a met-	
	tersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascor-	
	so un mese da detto invito e sempre che il Socio si mantenga	
	inadempiente.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione entro sessanta nei modi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	Articolo 13 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo alla delibera-	
	zione di recesso o di esclusione del socio lavoratore conse-	
	gue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instau-	

	rato.	
	Articolo 14 - Liquidazione	
	I soci lavoratori receduti o esclusi hanno soltanto il diritto	
	al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi	
	sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attri-	
	buite per rivalutazione e ristorno.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al prece-	
	dente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla	
	cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale cre-	
	dito liquido, deve essere eseguito entro 180 dall'approvazio-	
	ne del bilancio stesso.	
	Per le quote assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del	
	Codice Civile la liquidazione o il rimborso può essere corri-	
	sposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.	
	I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota	
	dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale diventa operativo.	
	Articolo 15 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio lavoratore, gli eredi hanno diritto	

	di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posse-	
	gano i requisiti previsti per l'ammissione dal presente statu-	
	to; l'accertamento dei requisiti è effettuato con delibera	
	dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi	
	il rimborso della quota effettivamente versata ed even-	
	tualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente articolo 13.	
	Articolo 16 - Trattamento normativo ed economico dei soci la-	
	voratori	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è de-	
	terminato da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei	
	soci tenendo conto della natura subordinata o diversa da quel-	
	la subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesi-	
	mi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti col-	
	lettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto	
	della qualità e quantità di lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e alla quantità di lavoro prestato	
	e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi spe-	
	cifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni	
	analoghe.	

	Il regolamento può definire parametri di carattere economico,	
	produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può	
	dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure	
	da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle con-	
	dizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-	
	tive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative	
	che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci la-	
	voratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la	
	sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del	
	socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai	
	fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effet-	
	ti.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI - RISTORNI - PATRIMONIO - UTILI	
	Articolo 17 - Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di ammini-	
	strazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai	

	sensi dell'art. 2483 del Codice Civile e dell'articolo 111-	
	octies delle disposizioni attuative transitorie.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea,	
	sono stabiliti:	
1	l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei ti-	
	toli emessi ed il relativo- valore nominale unitario,	
2	le modalità di circolazione;	
3	i criteri di determinazione del rendimento e le	
	modalità di corresponsione degli interessi;	
4	il termine di scadenza e le modalità di rimborso. La de-	
	liberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini	
	del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei pos-	
	essori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto dagli artico-	
	lo 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili	
	con le successive disposizioni del presente statuto.	
	Articolo 18 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci	
	cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabi-	
	lite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente	
	statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione	
	alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici in con-	

	formità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-	
	scun socio oltre che in forma liquida anche mediante aumento	
	proporzionale delle rispettive.	
	Articolo 19 - Patrimonio	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote, ciascuna del valore non inferiore a euro venticinque e	
	zero centesimi (Euro 25,00), e non superiore ai limiti stabi-	
	liti dalla legge;	
	b) dal capitale sociale dei soci sovventori;	
	c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di	
	cui al precedente articolo 15,	
	d) dalla riserva legale formata dagli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od	
	esclusi ed agli eredi dei soci deceduti,	
	e) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci;	
	f) dalla riserva straordinaria;	
	g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	

	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c),
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-
	partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-
	tiva, né all'atto del suo scioglimento.
	Articolo 20 - Caratteristiche delle quote
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-
	lontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo
	amministrativo.
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-
	data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-
	vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'in-
	tera quota detenuta dal socio.
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la
	propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel
	libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso ab-
	bia i requisiti previsti dall'articolo 5 del presente sta-
	tuto.
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro
	sessanta giorni al socio interessato, il quale può proporre
	opposizione nei termini e nei modi previsti dalla legge e dal
	presente statuto.

Articolo 21 - Destinazione degli utili

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera distribuzione degli utili annuali destinandoli:

1 a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

2 ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 52, nella misura del 3%;

3 a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

4 ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 16;

5 ad eventuale remunerazione del capitale sociale effetti-

	vamente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici;	
	6 ad eventuale remunerazione degli strumenti privi	
	di diritti amministrazione di cui al precedente	
	articolo 16; in ogni caso è fatto divieto di remunerare gli-	
	strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci coo-	
	peratori in misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi;	
	7 la restante parte a riserva straordinaria ovvero	
	ai fondi di cui alla lettera g) dell'articolo 18	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 22 - Organi sociali	
	Sono organi della Cooperativa:	
	1. L'assemblea dei soci	
	2. Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'ammi-	
	nistratore unico	
	3. Il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	Articolo 23 - Assemblea dei soci	
	Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. La loro convoca-	
	zione deve effettuarsi mediante avviso comunicato ai soci	
	con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento	
	almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risul-	
	tante dal libro soci L'avviso deve contenere l'ordine del	

	giorno, il luogo e la data della prima ed occorrendo, anche	
	della seconda convocazione che può aver luogo 24 ore dopo la	
	prima.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa va-	
	lidamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro	
	120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo	
	quanto previsto all'articolo 19 del presente statuto per l'ap-	
	provazione del bilancio d'esercizio.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo ammi-	
	nistrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per	
	iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal col-	
	legio sindacale, se nominato, o da tanti soci che esprimano	
	almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai	
	soci sovventori.	
	In questi ultimi la convocazione deve avere luogo entro 60	
	giorni dalla data di presentazione della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di	
	una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, tanto in sede Ordinaria che in sede Straordina-	
	ria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione e in sua assenza dal Vice Presidente, salvo che	

28 di 41

	straordinaria;	
7	la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.	
8	ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua com-	
	petenza.	
	Articolo 25 - Assemblea straordinaria	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui	
	all'articolo 2514 del Codice Civile), sulla nomina, sulla so-	
	stituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra mate-	
	ria espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.	
	Articolo 26 - Validità dell'assemblea	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordi-	
	naria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati la metà più uno dei Soci.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei	
	Soci intervenuti o rappresentati e delibera validamente a mag-	
	gioranza semplice, su tutti gli oggetti posti all'Ordine del	
	Giorno, salvo che sulla modifica dell'Oggetto e scopo sociale	
	e sullo scioglimento e liquidazione della Cooperativa, per cui	
	occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno	
	dei Soci ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti o	
	rappresentati.	

	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordi-	
	naria che straordinaria, così in prima come in seconda convo-	
	cazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei so-	
	ci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società,	
	l'assemblea straordinaria , sia in prima sia in seconda convo-	
	cazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5	
	dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
	Articolo 27 - Diritto di voto	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci lavoratori e nel libro dei soci	
	finanziatori da almeno 90 giorni che non siano in mora nel pa-	
	gamento delle quote sottoscritte.	
	Ogni socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualun-	
	que sia il numero delle quote possedute.	
	Ai Soci finanziatori possono essere attribuiti più voti in ra-	
	gione dei conferimenti eseguiti. A ciascun socio finanziatore	
	non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.	
	I voti complessivamente attribuiti finanziatori non devo-	
	no superare il terzo spettanti a tutti i soci della cooperati-	
	va.	
	I soci che per qualsiasi motivo , non possono intervenire per-	
	sonalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia am-	

	ministratore o sindaco; ma che abbia diritto al voto mediante	
	delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un	
	massimo di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate tra gli atti sociali.	
	Articolo 28 - Amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di	
	nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'ammini-	
	strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-	
	getti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di ammini-	
	strazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore	
	unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determina-	
	to dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a	
	tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato riconosciuto.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri	
	un presidente.	

	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano almeno un terzo degli amministra-	
	tori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luo-	
	go e l'ora della riunione, deve essere inviata a tutti gli am-	
	ministratori, i sindaci effettivi se nominati, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza,	
	almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effe-	
	tivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	
	dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-	
	gioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei	
	voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve es-	
	sere trascritto nel libro delle decisioni degli amministrato-	
	ri.	

	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tut-	
	tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incari-	
	chi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, dele-	
	gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-	
	miti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, comma 5 del Codice Civile non-	
	ché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusio-	
	ne dei soci. Il consiglio di Amministrazione deve inoltre de-	
	liberare in forma collegiale nei casi in cui l'oggetto della	
	decisione siano la remunerazione della prestazione mutualisti-	
	ca, il ristorno, il conferimento, la cessazione o l'acquisto	
	di azienda o di ramo di azienda, la costituzione o assunzione	
	partecipazione rilevante in altra società.	
	L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'appro-	
	vazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico, con particolare riferimento alla sussi-	
	stenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle	
	azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il re-	
	quisito stesso in caso di perdita temporaneo ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2545 - octies del Codice Civile nella medesima relazio-	
	ne il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni	

	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappre-	
	sentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio	
	o, in sua assenza, al vicepresidente ed ai consiglieri delega-	
	ti, se nominati.	
	Articolo 29 - Collegio sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'artico-	
	lo 2543 comma 1 del Codice Civile, la cooperativa procede alla	
	nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effetti-	
	vi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito. presso, il Ministero della	
	Giustizia.	
	L'assemblea dei soci nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nomi-	
	nati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condi-	
	zioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-	
	vata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	

	In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età, i sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrati-	
	vo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono in-	
	sieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della leg-	
	ge e dello statuto, sul rispetto dei principi	
	di corretta amministrazione e, in partico-	
	lare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo	
	concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qual-	
	siasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà	
	di chiedere agli amministratori notizie, anche con rife-	
	rimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari.	
	I sindaci possono scambiare informazioni con i corrisponden-	
	ti organi delle società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'at-	
	tività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausi-	
	liari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle con-	

	dizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399	
	del codice civile.	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausilia-	
	ri e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni ri-	
	servate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione socia-	
	le per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussi-	
	stenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni delcollegio sinda-	
	cale e sottoscritto dagli intervenuti; le delibera-	
	zioni del collegio sindacale devono essere prese a maggio-	
	ranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verba-	
	le i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del co-	
	mitato esecutivo, se nominato. Il collegio deve riunirsi alme-	
	no ogni novanta giorni.	
	TITOLO VI	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione	

	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:	
	1 il numero dei liquidatori e le funzionamento del collegio in caso di liquidatori;	
	2 la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;	
	3 i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
	Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, salvo quelli che per legge dovranno comunque -essere approvati dall'assemblea.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	

38 di 41

	società ed i soci, o tra i soci, saranno rimesse alla decisio-	
	ne di un collegio di tre arbitri da nominarsi dal Presidente	
	del Tribunale di Roma, l'autorità di nomina provvederà anche	
	alla designazione del presidente del collegio.	
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la coopera-	
	tiva.	
	La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto	
	della controversia.	
	L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo di-	
	ritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi	
	dell'arbitrato tra le parti.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono es-	
	sere approvate con delibera assembleare assunta con la maggio-	
	ranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci as-	
	senti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta gior-	
	ni, esercitare il recesso.	
	Articolo 32 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per disci-	
	plinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando cri-	
	teri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutuali-	
	stica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi rego-	
	lamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Articolo 33 Clausole mutualistiche maggioranze	
	a) E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore	

	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) E' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri,	
	d) E' obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della	
	società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-	
	pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	Articolo 34 - Disposizioni finali	
	Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 del Co-	
	dice Civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità	
	prevalente e previste nel presente statuto sono inderogabili e	
	devono essere in fatto osservate.	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le nor-	
	me del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla coo-	
	perazione.	
	F.to: Giardini Mauro	
	F.to: VINCENZO MELARANCIO	

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo,
ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del DPR n. 445/2000, che si trasmette in termini utili
di registrazione ad uso del registro delle imprese.